

TAR Toscana, Sezione II - Sentenza 08/01/2004 n. 5
legge 109/94 Articoli 31bis, 32 - Codici 31/bis.1, 31/bis.3

L'art. 31bis, comma 4, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m., che equipara, ai fini della tutela giurisdizionale, le concessioni in materia di lavori pubblici agli appalti, si applica alle controversie relative alle concessioni di sola costruzione di opere pubbliche e non a quelle aventi ad oggetto le concessioni di costruzione e gestione di un impianto pubblico per le quali è, invece, applicabile l'art. 5 della legge n. 1034/71 (ovverosia l'art. 33 del D.Lgs. n. 80/1998). In simili controversie il giudice amministrativo difetta di giurisdizione in ordine alle domande proposte per l'accertamento delle somme dovute per le riserve esplicitate negli atti di contabilità, conto finale e nell'atto di collaudo. E' competente, viceversa per le questioni che concernono l'applicazione delle clausole convenzionali. Non è sufficiente la sola notificazione della domanda arbitrale per determinare la vocatio in jus del giudice arbitrale, perché, a differenza della vocatio del giudice ordinario che è organo precostituito, la costituzione del collegio arbitrale presuppone il deposito, ad iniziativa di parte (ai sensi dell'art. 150, comma 3, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m.), degli atti di nomina degli arbitri presso la Camera arbitrale. Fino a quando questi atti non vengono depositati ed accettati dai giudici designati il collegio arbitrale non è costituito e, come tale, non essendo la controversia soggetta alla sua cognizione, non può determinare alcuna litispendenza.